



Regolamento di esecuzione comune del 18 gennaio 1996 all'Accordo di Madrid per la registrazione internazionale dei marchi ed al Protocollo relativo a tale Accordo

RS 0.232.112.21; RU 1996 2810

Modifiche del regolamento d'esecuzione

Adottate dall'Assemblea dell'Unione di Madrid l'11 ottobre 2016
Entrate in vigore il 1° febbraio 2019

Traduzione

Indice

[...]

Capitolo 4: Fatti sopravvenuti fra le parti contraenti che incidono sulle registrazioni internazionali

[...]

Regola 22 Cessazione degli effetti della domanda di base, della registrazione
che ne risulta o della registrazione di base

[...]

2) *[Iscrizione e trasmissione della notifica; radiazione della registrazione internazionale]*

[...]

- b) Quando una notifica di cui all'alinea 1) a) oppure c) richiede la radiazione della registrazione internazionale e soddisfa le condizioni di tale alinea, l'Ufficio internazionale radia, nei limiti applicabili, la registrazione internazionale nel registro internazionale. A seguito della suddetta notifica, l'Ufficio internazionale radia, nei limiti applicabili, anche le registrazioni internazionali risultanti da un cambiamento parziale di titolare o da una divisione iscritte sotto la registrazione internazionale radiata e quelle risultanti dalla loro fusione.

Capitolo 5: Designazioni posteriori; modifiche

[...]

Regola 27 Iscrizione e notifica di una modifica o di una radiazione;
dichiarazione per cui un cambiamento di titolare o una limitazione è
privo di effetto

[...]

3) *[Abrogato]*

[...]

Regola 27^{bis} Divisione di una registrazione internazionale

1) *[Domanda di divisione di una registrazione internazionale]*

- a) Le domande di divisione di una registrazione internazionale presentate da un titolare per una parte soltanto dei prodotti e servizi nei confronti di una parte contraente designata devono essere presentate all'Ufficio internazionale tramite il modulo ufficiale dell'Ufficio di tale parte contraente designata appena quest'ultima è certa che la divisione oggetto della domanda soddisfa, anche in materia di tasse, i requisiti del diritto applicabile.
- b) La domanda deve indicare
 - i) la parte contraente dell'Ufficio che presenta la domanda;
 - ii) il nome dell'Ufficio che presenta la domanda;
 - iii) il numero della registrazione internazionale;
 - iv) il nome del titolare;
 - v) i nomi dei prodotti e servizi per i quali è richiesta la divisione, raggruppati secondo le classi appropriate della classificazione internazionale dei prodotti e servizi;
 - vi) l'ammontare degli emolumenti e tasse pagati e le modalità di pagamento, o le direttive per addebitare l'ammontare richiesto su un conto aperto presso l'Ufficio internazionale, e l'identità di chi effettua il pagamento o dà le direttive.
- c) La domanda deve essere firmata dall'Ufficio che presenta la domanda e, quando l'Ufficio lo pretende, anche dal titolare.
- d) Una domanda presentata in virtù del presente alinea può contenere o essere accompagnata da una dichiarazione trasmessa in conformità della regola 18^{bis} o 18^{ter} per i prodotti e servizi indicati nella domanda.

2) *[Tassa]*

La divisione di una domanda internazionale è subordinata al pagamento della tassa indicata al punto 7.7 dell'elenco delle tasse e degli emolumenti.

3) *[Domanda irregolare]*

- a) Se la domanda non soddisfa le condizioni previste, l'Ufficio internazionale invita l'Ufficio che ha presentato la domanda a correggere l'irregolarità e ne informa contemporaneamente il titolare.
- b) Se l'Ufficio non corregge l'irregolarità entro tre mesi a decorrere dalla data dell'invito secondo il punto a), la domanda internazionale è considerata abbandonata e l'Ufficio internazionale notifica questo fatto contemporaneamente all'Ufficio che ha presentato la domanda e al titolare e rimborsa la tassa pagata in virtù dell'alinea 2), dopo la deduzione di un ammontare corrispondente a metà della tassa.

4) *[Iscrizione e notifica]*

- a) Se l'Ufficio internazionale constata che la domanda soddisfa le condizioni richieste, iscrive la divisione, crea una registrazione internazionale divisa nel registro internazionale e notifica questo fatto contemporaneamente all'Ufficio che ha presentato la domanda e al titolare.
- b) La divisione di una registrazione internazionale è iscritta con la data in cui la domanda è stata ricevuta dall'Ufficio internazionale o, se del caso, la data in cui è stata corretta l'irregolarità di cui all'alinea 3).

5) *[Domanda non considerata tale]*

Una domanda di divisione di una registrazione internazionale nei confronti di una parte contraente designata che non è oppure non è più designata per le classi della classificazione internazionale dei prodotti e servizi indicate nella domanda, non è considerata tale.

6) *[Dichiarazione in base alla quale una parte contraente non presenterà una domanda di divisione]*

Una parte contraente la cui legislazione non prevede la divisione delle domande di registrazione o delle registrazioni può, prima della data in cui la presente regola entra in vigore o della data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dall'Accordo o dal Protocollo, notificare al Direttore generale che non presenterà una domanda di cui all'alinea 1) all'Ufficio internazionale. Tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento.

Regola 27^{ter} Fusione di registrazioni internazionali1) *[Fusione di registrazioni internazionali che risultano da un cambiamento parziale di titolare]*

Se la medesima persona fisica o giuridica è iscritta come titolare di due o più registrazioni internazionali che risultano da un cambiamento parziale di titolare, tali registrazioni sono fuse dietro richiesta della suddetta persona, presentata direttamente o per il tramite dell'Ufficio della parte contraente del titolare. La domanda è presentata all'Ufficio internazionale mediante l'apposito modulo ufficiale. L'Ufficio internazionale iscrive la fusione, notifica questo fatto contemporaneamente agli Uffici della o delle parti contraenti designate che sono interessate dalla modifica e al titolare e, se la domanda è stata presentata da un Ufficio, anche a detto Ufficio.

2) *[Fusione di registrazioni internazionali che risultano dall'iscrizione della divisione di una registrazione internazionale]*

- a) Una registrazione internazionale che risulta da una divisione è fusa con la registrazione internazionale da cui è stata divisa dietro richiesta del titolare, presentata per il tramite dell'Ufficio che ha presentato la domanda di cui alla regola 27^{bis} 1), sempreché la stessa persona fisica o giuridica sia stata iscritta come titolare delle due registrazioni internazionali suddette e che l'Ufficio interessato sia certo che la domanda soddisfa le condizioni definite nel diritto applicabile incluse le condizioni relative alle tasse. La domanda è presentata all'Ufficio internazionale mediante l'apposito modulo ufficiale. L'Ufficio internazionale iscrive la fusione e notifica questo fatto contemporaneamente all'Ufficio che ha presentato la domanda e al titolare.
- b) L'Ufficio di una parte contraente la cui legislazione non prevede la fusione delle registrazioni può, prima della data in cui la presente regola entra in vigore o della data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dall'Accordo o dal Protocollo, notificare al Direttore generale che non presenterà una domanda di cui al punto a) all'Ufficio internazionale. Tale dichiarazione può essere ritirata in ogni momento.

Capitolo 7: Bollettino e base dati

Regola 32 Bollettino

1) *[Informazioni riguardanti le registrazioni internazionali]*

- a) L'Ufficio internazionale pubblica sul bollettino i dati pertinenti riguardanti
[...]
viii^{bis}) le divisioni iscritte in virtù della regola 27^{bis} 4) e le fusioni iscritte in virtù della regola 27^{ter};
[...]
xi) le informazioni iscritte in virtù delle regole 20, 20^{bis}, 21, 21^{bis}, 22 2) a), 23, 27 4) e 40 3);
[...]
[...]

2) *[Informazioni riguardanti esigenze particolari e talune dichiarazioni di parti contraenti, nonché altre informazioni generali]*

L'Ufficio internazionale pubblica sul bollettino

- i) qualsiasi notifica fatta in virtù delle regole 7, 20^{bis} 6), 27^{bis} 6), 27^{ter} 2) b) o 40 6) e qualsiasi dichiarazione fatta in virtù della regola 17 5) d) o e);
[...]

Capitolo 9: Disposizioni diverse

[...]

Regola 40 Entrata in vigore; disposizioni transitorie

[...]

6) *[Incompatibilità con la legislazione nazionale]*

Se, alla data in cui la presente regola entra in vigore o alla data in cui una parte contraente diventa vincolata dall'Accordo o dal Protocollo, le regole 27^{bis} 1) o 27^{ter} 2) a) non sono compatibili con la legislazione nazionale della suddetta parte contraente, tale o tali alinea, secondo il caso, non si applicano nei confronti della suddetta parte contraente fintantoché continuano a essere incompatibili con tale legislazione, a condizione che la suddetta parte contraente notifichi questo fatto all'Ufficio internazionale prima della data in cui la presente regola entra in vigore o della data in cui la suddetta parte contraente diventa vincolata dall'Accordo o dal Protocollo. Tale notifica può essere ritirata in ogni momento.

[...]

Elenco delle tasse e degli emolumenti

	Franchi svizzeri
[...]	
7. <i>Iscrizioni diverse</i>	
[...]	
7.7 Divisione di una registrazione internazionale	177
[...]	